

CAMERA DEI DEPUTATI N. 63

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALIA

Norme contro l'inquinamento acustico
nelle aree metropolitane

Presentata il 15 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attesa che il problema dell'inquinamento acustico sia risolto in modo soddisfacente con interventi legislativi adeguati (tale, infatti, non può essere considerato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991), si propone, con la proposta di legge in oggetto, di risolvere almeno il grave problema determinato dalla enorme diffusione dei sistemi antifurto con allarme acustico e dalla deprecabile abitu-

dine di abusare delle segnalazioni acustiche degli autoveicoli. Nei grandi centri urbani l'inquinamento acustico, cui i segnalatori suddetti contribuiscono notevolmente, sta diventando un vero e proprio fattore di rischio per la salute fisica e psichica dei cittadini.

Le segnalazioni acustiche antifurto, infatti, entrano in funzione continuamente e spesso senza che vi sia la possibilità, in tempi brevi, di disattivarle. A tutti coloro

che vivono nelle grandi città capita con frequenza di essere investiti, a qualunque ora del giorno e della notte, dagli assordanti fischi emanati dagli impianti antifurto, dei quali sono ormai forniti quasi tutti gli esercizi commerciali e la gran parte delle autovetture, o di essere bersagliati dai clacson di automobilisti troppo nervosi.

Certo ci si rende conto che l'intervento proposto è forse drastico ed eccessivamente punitivo nei confronti di quanti fanno uso di segnalatori acustici. La gravità della situazione è però tale che solo aggredendo il problema con molta energia potremo sperare di vederlo risolto una volta per tutte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Qualora le violazioni del presente articolo siano commesse all'interno delle aree metropolitane individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la sanzione amministrativa è elevata da lire duecentomila a lire un milione ».

ART. 2.

1. Nelle aree metropolitane individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è vietato l'uso di qualsiasi antifurto con regolatore acustico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

